



Commissione per le proposte di modifica di Statuto

VERBALE n. 30 del 15 settembre 2008

		P	Ass.	Ass.g.		P	Ass.	Ass.g.
1	Prof. Giorgio Cavallini <i>Delegato del Rettore</i>	x						
2	Prof. Giuseppe Petralia <i>Presidente Collegio direttori dei dipartimenti</i>	x						
3	Prof. Antonio Lucacchini <i>Decano dei Presidi di facoltà</i>	x						
4	Sig. Francesco Distefano <i>Presidente Consiglio degli studenti</i>	x						
	<i>Rappresentanti dei professori di I fascia</i>				<i>Rappresentanti degli studenti</i>			
5	Prof. Francesco Giunta			x	25	Sig. Alessandro Principi	x	
6	Prof. Giulio Soldani,	x			26	Sig. Eleonora Lucy Leyton Reyes		x
7	Prof. Gianfranco Denti,	x			27	Sig. Giuseppe Gonnella	x	
8	Prof. Bruno Neri,	x			28	Sig. Chiara Sabatini	x	
9	Prof. Roberto Sbrana,		x		29	Sig. Achille Adriano Rubichi	x	
					<i>Rappresentanti settori culturali</i>			
	<i>Rappresentanti dei professori di II fascia</i>				30	Dott. Matteo Novaga	x	
10	Prof. Anna Maria Rossi	x			31	Prof. Roger Fuoco		x
11	Prof. Fabio Monzani	x			32	Prof. Gino Santoro	x	
12	Prof. Alessandro Tani	x		x	33	Prof. Emilio Vitale	x	
13	Prof. Mauro Sassu	x			34	Prof. Guido Carpi	x	
14	Prof. Alessandro Volpi		x		35	Prof. Giovannagelo De Francesco		x
	<i>Rappresentanti dei ricercatori</i>				36	Prof. Antonio Paparelli <i>Rappr. personale docente in Consiglio di Amm.ne</i>	x	
15	Dott. Alberto Bionda	x			37	Dott. Francesco Giorgelli <i>Rappr. personale tecnico amm.vo in Senato Accademico/Consiglio di Amm.ne</i>		x
16	Dott. Giuseppe Zocco	x			38	Sig. Maurizio Falsone <i>Rappr. Studenti in Senato Accademico/Consiglio di Amm.ne</i>	x	
17	Dott. Ilaria Lolli	x						
18	Dott. Domenica Romagno	x						
19	Dott. Andrea Andreucci	x						
	<i>Rappr. personale tecnico-amm.vo</i>							
20	Sig. Andrea Degl'Innocenti			x				
21	Sig. Maria Termine	x						
22	Sig. Marco Barontini		x					
23	Dott. Antonella Magliocchi			x				
24	Dott. Simonetta Menchelli			x				

Dott. Riccardo Grasso Direttore Amministrativo P
Prof. Roberto Barsotti Prorettore agli affari giuridici

Lunedì 15 settembre la Commissione istituita per formulare le proposte di modifica dello Statuto di Ateneo si è riunita alle ore 15 nella Chiesa di San Paolo all'Orto, Piazza S. Paolo all'Orto n. 20.

Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni;
- 2. Approvazione verbali;
- 3. Approvazione Titolo III-Organismi centrali, artt. 27,28 e 29 (ex Titolo II)
- 4. Varie ed eventuali.

Il Presidente dà il benvenuto al nuovo rappresentante degli studenti la sig.na Eleonora Lucy Leyton Reyes iscritta al Corso interfacoltà Informazione scientifica sul farmaco che però oggi è assente per impegni assunti precedentemente. La sig.na Eleonora Lucy Leyton Reyes sostituisce il sig. Mamone, dimissionario. Il Presidente informa che hanno giustificato l'assenza anche i proff. Fuoco, De Francesco, Giunta, il dott. Giorgelli, la dott.ssa Menchelli e la dott.ssa Magliocchi. Pone poi in approvazione i verbali del 9 giugno e del 9 luglio per i quali il prof. Petralia ha chiesto una modifica del secondo intervento (pag. 9) e dell'ultimo intervento (pag. 9) rispettivamente del verbale del 9 giugno e 9 luglio.

Il prof. Petralia precisa che con le modifiche richieste ha chiarito meglio il proprio pensiero relativamente al Consiglio di Amministrazione ed alla nuova composizione del corpo elettorale del Rettore. Sottolinea, inoltre, che nel testo del 9 luglio è stato verbalizzato che il prof. Denti ha inviato ai componenti la Commissione la tabella delle Scuole mentre deve precisare di non aver ricevuto la tabella. Nel suo ricordo la tabella era stata soltanto proiettata nel corso della riunione.

Il Presidente precisa che era nelle intenzioni della Sottocommissione inviare la tabella a tutti i membri della Commissione.

Il prof. Denti afferma di essere certo di aver inviato il documento in questione.

Il Presidente dichiara di modificare il testo del verbale con la precisazione "per motivi tecnici la tabella non è pervenuta a tutti i membri della Commissione". Per quanto riguarda poi il verbale del 23 giugno, essendo stato trasmesso solo stamani, rinvia l'approvazione del medesimo alla prossima seduta.

Il Presidente informa che la Sottocommissione riunitasi la scorsa settimana ha predisposto gli articoli 27 e 28, mentre l'articolo 29 è una propria elaborazione.

Gli articoli vengono sotto riportati:

TITOLO III *ORGANI CENTRALI* **Articolo 27 – Organismi Centrali**

1. Sono organismi centrali dell'Università:

- a. il rettore;*
- b. il senato accademico;*
- c. il consiglio degli studenti;*
- d. il corpo accademico;*
- e. il nucleo di valutazione;*
- f. la consulta del territorio;*
- g. il garante (?).*

Articolo 28 – Il Rettore: attribuzioni e funzioni

1. *Il rettore rappresenta l'Università. Esercita funzioni di iniziativa, di promozione e di attuazione.
Spetta comunque al rettore:*
 - a. *convocare e presiedere il senato accademico coordinandone le attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;*
 - b. *adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico sottoponendoli all'organo per la ratifica nella prima seduta utile;*
 - c. *emanare lo statuto, i regolamenti dell'Ateneo e delle strutture scientifiche;*
 - d. *assicurare l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei regolamenti di ateneo;*
 - e. *stipulare tutte le convenzioni e i contratti non affidati alle singole strutture scientifiche;*
 - f. *proporre al senato accademico il programma annuale elaborato nel rispetto del piano pluriennale di sviluppo di cui all'art.*
 - g. *presentare, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, una relazione generale sullo stato dell'ateneo.*
2. *Il rettore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.*

Articolo 29 – Il Rettore: elezione e mandato

1. *Il rettore viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che hanno presentato la loro candidatura nella apposita riunione del corpo elettorale, che si svolge prima del primo turno di votazione.*
2. *L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:*
 - a. *ai professori in ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;*
 - b. *ai ricercatori in ruolo;*
 - c. *ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nel senato accademico, negli organi di gestione del diritto allo studio e dello sport universitario;*
 - d. *al personale tecnico amministrativo in ruolo a tempo indeterminato presso l'ateneo, esclusi i rappresentanti di cui alla lettera precedente;*
 - e. *agli studenti eletti nei consigli delle scuole.*

Il voto degli elettori di cui al precedente punto d. ai fini sia del quorum di validità dei turni di votazione che della maggioranza richiesta per l'elezione, è ponderato nella misura di una preferenza per ogni preferenze espresse a favore di un candidato, con arrotondamento al multiplo di più vicino o, in caso di equidistanza, a quello superiore.
3. *Il rettore dura in carica sei anni e non è rieleggibile nel successivo mandato.*
4. *Dopo due anni dall'inizio del mandato, il senato accademico con una maggioranza dei due terzi e sulla base di motivata mozione sottoscritta da un numero di componenti del senato superiore alla metà, può deliberare la revoca del mandato.*
5. *In caso di cessazione del mandato per dimissioni volontarie, il rettore uscente non può presentare la propria candidatura al mandato immediatamente successivo.*
6. *Un apposito regolamento approvato dal senato accademico determina le procedure e le modalità per l'elezione del rettore; il regolamento deve comunque garantire la segretezza del voto e la impossibilità di determinare l'espressione del voto anche per sottoinsiemi del corpo elettorale.*
7. *In caso di cessazione dalla funzione di rettore per qualsiasi causa comunque determinatasi, il decano dei professori di prima fascia del senato accademico subentra al rettore per lo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione, fino all'espletamento di nuove elezioni. Nel caso in cui il decano subentrato presenti a sua volta la candidatura di cui al precedente*

punto 1, questo decade automaticamente dall'ufficio così acquisito e gli subentra il professore di prima fascia del senato con maggiore anzianità di servizio.

8. *Il rettore nomina con proprio decreto il prorettore vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.*

Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore può avvalersi di prorettori, in numero non superiore a sei, da lui scelti nell'ambito dell'Università e nominati con proprio decreto, nel quale saranno precisati compiti e settori di competenza.

I prorettori rispondono direttamente al rettore che si assume la responsabilità del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti. I prorettori, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università, su argomenti relativi ai settori di loro competenza.

Il rettore può invitare i singoli prorettori alla discussione preliminare nel senato accademico sugli argomenti relativi ai settori di loro competenza. Ai prorettori che hanno la qualifica di professore di ruolo, il rettore può delegare le proprie funzioni attinenti alla vigilanza dei servizi amministrativi e contabili dell'ateneo.

Il rettore ed il prorettore vicario, a loro scelta, possono essere esonerati dall'insegnamento per la durata della carica.

Il prof. Denti chiede al Presidente che sia messa a verbale la dichiarazione che intende rilasciare relativamente al Titolo III che a breve la Commissione inizierà ad esaminare. Dà pertanto lettura della dichiarazione: “Nel mio programma elettorale mi ero impegnato a sostenere la necessità di procedere alla separazione fra organi 'legislativi' e di indirizzo e organi di gestione. Ero e sono infatti convinto che la non sovrapposizione di competenze sia principio che assicura ai processi decisionali efficienza, trasparenza ed individuazione, certa delle responsabilità, oltre a rendere meno probabile e meglio risolvere i conflitti di interesse. Il metodo elettorale e la composizione degli organi collegiali da me sostenuti, inoltre, mi parevano realizzare una logica di governo basata sulla condivisione, da parte di tutte le componenti culturali, dei metodi, degli obiettivi e dei programmi dell'Ateneo, e mi sembravano anche strumenti utili ad evitare quelle contrapposizioni fra interessi e schieramenti diversi che fatalmente danno luogo a derive di carattere clientelare, non di rado rispondenti anche a organizzazione di potere estranee alla democrazia.

Le discussioni preliminari, condotte in questa Commissione e nella Sottocommissione istruttoria, hanno visto la mia posizione praticamente isolata. Ho preso quindi atto dell'assoluta impossibilità di avanzare – a partire dai principi sopra richiamati – una proposta di minoranza e di ciò ritengo opportuno informare la Commissione con questa dichiarazione a verbale.”

Il Presidente ringrazia il prof. Denti per la chiarezza con cui ha espresso la sua posizione, passata, presente e per l'impegno anche per il futuro a contribuire ai lavori della Commissione. Prende atto della coerenza del prof. Denti ma deve ricordare che la Commissione ha stabilito di non presentare proposte individuali ma eventuali proposte di minoranza che rappresentino il pensiero di un significativo numero di componenti.

Entrano nella sala la dott.ssa Lolli e il prof. Sassu.

Il Presidente passa ad illustrare l'articolo 27 “Organi Centrali” che è composto da un solo comma. Fa rilevare che tra gli Organi centrali sono elencati anche Organi non di governo, come ad esempio il Garante, il Nucleo di valutazione, la Consulta del territorio, ecc. Precisa che per quanto riguarda il Garante, la Commissione deve ancora esaminare e stabilire se questa figura deve essere prevista o meno. Apre, pertanto, il dibattito e chiede ai componenti di esprimersi sull'articolo in esame.

La dott.ssa Lolli, Vicepresidente manifesta non poche perplessità circa il fatto che venga sottoposto all'approvazione l'articolo 27 senza conoscere bene la strutturazione degli Organi di governo.

Il Presidente precisa che sarà possibile tornare su questo argomento.

La dott.ssa Lolli sottolinea ancora le sue perplessità per il fatto che il Corpo accademico sia annoverato tra gli Organi centrali. Per Organo centrale si dovrebbe intendere un Organo che si contrappone all'Organo periferico. Pertanto, non è d'accordo nel considerare tra gli Organi Centrali anche la Consulta, il Nucleo di valutazione, ecc. Inoltre, continua ad essere contraria ad eliminare del tutto il Consiglio di Amministrazione come Organo. La sua contrarietà non è dettata da obiezioni politiche ma solo da obiezioni di natura normativa.

Il Presidente precisa che se la Commissione lo riterrà opportuno sottoporrà nuovamente all'esame della medesima l'elencazione di questo articolo una volta concluso il dibattito sugli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 e sull'intero Titolo III. Per quanto riguarda, invece, la dizione "Organi Centrali", con ciò la Sottocommissione ha inteso significare che tali Organi si occupano di problemi generali dell'Ateneo.

Il prof. Petralia manifesta a sua volta di avere delle perplessità non solo terminologiche, ma anche concettuali. La mancanza della precisazione "di governo" rende, a suo avviso, difficile mantenere la dizione "centrale". L'Università è un corpo con i suoi Organi centrali di governo; se viene fatto cadere l'appellativo "di governo" si crea ambiguità su ciò che significa "centrali". Terrebbe, pertanto, fuori dall'elenco la Consulta, il Garante e il Corpo accademico. Manterrebbe il concetto di Organo centrale di governo ma, farebbe in modo che il Corpo accademico non fosse Organo centrale. Il Corpo accademico non può essere considerato un Organo a meno che non si intenda istituzionalizzare l'intera Assemblea del Corpo Accademico.

Il prof. Lucacchini si chiede se non sia il caso di recuperare anche il Consiglio di Amministrazione. Se non è più all'interno del sistema di governo può instaurarsi una diatriba senza fine con il Ministero.

Il Presidente afferma che tutti i componenti sono concordi che le funzioni del Consiglio di Amministrazione rispetto a quelle del Senato Accademico ed anche del Rettore rischiano di essere soltanto una duplicazione. Inoltre il Prorettore, prof. Barsotti non aveva espresso un'opinione decisa in merito. Una possibile soluzione formulata dalla Sottocommissione è che la Commissione Bilancio del Senato Accademico unitamente al Collegio dei Revisori costituisca il nuovo Consiglio di Amministrazione; ritiene che questa proposta dovrebbe poter tacitare eventuali obiezioni ministeriali. Relativamente alle altre osservazioni riafferma il concetto che gli Organi di governo sono definiti tali dalle funzioni che svolgono. Infatti, il Senato è Organo di governo così come il Consiglio degli studenti poiché adottano deliberazioni. Le altre strutture elencate nell'articolo sono anch'esse Organi centrali, ma non Organi di governo.

Il prof. Denti ritiene evidente distinguere tra Organi centrali di governo e Organi di governo centrale; questa ultima dizione sembra essere più appropriata. Nonostante le competenze siano molto ridotte dal punto di vista del governo, quando il Senato Accademico discute i piani annuali di attività, questo è di fatto un Organo di governo centrale dell'Università anche se con competenze limitate. Per quanto riguarda gli altri Organi: il Nucleo di valutazione, la Consulta del territorio e il Garante, questi non sono Organi di governo. Ecco perché la Sottocommissione li ha definiti Organi centrali. Per il momento sospenderebbe ogni decisione in merito e riprenderebbe l'esame dell'argomento al momento in cui saranno definite le funzioni e le competenze degli Organi in elenco.

Il Presidente concorda nel rinviare l'esame dell'articolo 27.

La dott.ssa Lolli sottolinea che "centrali" si attaglierebbe a tutto meno che al Corpo accademico. Considera "centrale" ciò che fa parte dell'apparato, ciò che esprime la comunità.

Il dott. Bionda si associa alla proposta di rinvio del prof. Denti poiché pensa che ciò che è presente nell'elaborato all'articolo 27 proposto dalla Sottocommissione non possa ancora avere per tutti chiarezza in quanto manca in allegato la definizione delle funzioni che dovranno esercitare gli

Organi elencati in questo articolo e definiti come Organi Centrali. Precisa comunque che non tutto può essere però incasellato in base alla prevalente e specifica competenza. “Governo”, infatti, sta a significare tanti aspetti di un processo funzionale: e non ci si può limitare all’accezione, oggi menzionata, di governo dello stato. E’ dell’opinione che nella lingua italiana governare possa anche significare: prendere atto, analizzare, elaborare, e poi, per l’Organo cui è stata affidata la competenza, deliberare. Ritiene, infatti, che gli Organi cui verranno dati compiti di osservazione, di dibattito, elaborazione e preposizione facciano sempre e comunque parte del governo dell’Ateneo. A prescindere dall’accezione più ampia di organo di governo, non capisce l’avversione a considerare l’idea che possano esistere Organi Centrali di Ateneo per la motivazione che debbano per forza essere individuati e messi a statuto solo quelli di “governo”. Ritiene, infine, che se anche sono state costituite strutture scientifiche, le cosiddette Scuole, che hanno una propria organizzazione interna e quindi un proprio governo, non per questo si è creata una dicotomia fra “centrale e periferico”, in quanto organismi di Ateneo preposti a funzioni differenti. Il fatto poi che il Corpo accademico sia giudicato più debole e lontano dal poter essere considerato un Organo Centrale perché disperso nell’Ateneo lo sorprende. La definizione ed i compiti che il Presidente ha individuato per esso nel testo in esame insieme agli interventi di molti componenti la Commissione, fra cui quello chiarissimo del prof. Denti, caratterizzano questo Organo come un Organo centrale di governo, anche se svincolato dall’esecutivo e dalla burocrazia. Condivide, comunque, la proposta di andare avanti con l’analisi dei successivi articoli senza soffermarsi ulteriormente su questo punto.

Il Direttore amministrativo sottolinea che ovunque si parla di Governance di Ateneo, si intende l’Organo che decide. Si limiterebbe a dire che sono Organi di governo il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione. Gli altri sono Organi di supporto alle decisioni: Organi consultivi, Organi di controllo, ecc. Il Consiglio degli studenti non è un Organo decisionale, ha una sorta di delega. Qui si parla soltanto di Organi centrali di Ateneo. Il concetto di Organo, a suo avviso, è ben definito.

Il Presidente dà lettura del comma 1 dell’articolo 28.

Il prof. Soldani invita ad usare sempre Ateneo oppure Università.

La dott.ssa Romagno afferma che si tratti di due sinonimi. Propone tutt’al più di mettere in maiuscolo quando si parla dell’Università di Pisa.

Il prof. Denti ricorda che al comma 1 articolo 1 si dice: “l’Università di Pisa di seguito denominata Università”.

Il prof. Petralia chiede alla Sottocommissione quali sono le attività che il Rettore attualmente esercita e che adesso non dovrebbe più esercitare dal momento che è stata eliminata la frase “le funzioni di cui il Rettore sovrintende.” A suo avviso, vi è una diminuzione del potere del Rettore, diminuzione che non è funzionale.

Il Direttore Amministrativo sottolinea che è giusto aver eliminato il fatto che il Rettore non sovrintenda più alle attività poiché era anacronistico. Ritiene, invece, giusto dire che il Rettore è il rappresentante della legalità.

Il Presidente in mancanza di altre osservazioni propone di approvare l’articolo così come è stato proposto e di passare all’esame dell’articolo successivo.

La prof.ssa Rossi afferma di essere fortemente perplessa poiché si trova di fronte ad un testo che attribuisce al Rettore e al Senato Accademico dei compiti che sono in controtendenza con quelli che era ipotizzato dovessero essere loro attribuiti nella riunione di giugno. Ha poco senso, a suo avviso, approvare un testo come quello presentato in questo momento dalla Sottocommissione in cui il Rettore sia Presidente del Senato Accademico. Ciò ricalca la situazione attuale. Invita la Commissione a riflettere.

Il Presidente invita ancora una volta a formulare ipotesi alternative. Nel contempo, ripropone di andare avanti nella discussione del lavoro svolto dalla Sottocommissione e comunque dichiara di ritenere che il Rettore debba essere il Presidente del Senato Accademico.

Il prof. Denti è dell'avviso che la sovrintendenza del Rettore vada eliminata anche perché le sue competenze devono essere altre: il Rettore non deve essere implicato in tutte le attività dell'Ateneo. Oltretutto al tempo della sovrintendenza totale c'era un'organizzazione piramidale dovuta anche alla presenza degli Istituti. Tra i compiti del Rettore includerebbe funzioni di vigilanza perché dovrebbe "vigilare sull'osservanza delle norme"; emenderebbe pertanto con questa dizione il punto d) del comma 1 dell'articolo 28. "Assicurare", infatti, comporterebbe un coinvolgimento diretto e ciò sembra pertanto eccessivo. Quanto alla proposta di far presiedere il Senato Accademico ad altra figura, dichiara di essere favorevole.

Il prof. Sassu è favorevole ad affidare al Rettore il compito della vigilanza. Toglierebbe la "sovrintendenza" in quanto appare essere anacronistico; proporrebbe di aggiungere al comma 1: "il Rettore rappresenta l'Università e ne coordina le attività". E' giusto che i poteri siano decentrati, però il Rettore deve pur sempre mantenere una certa autorità. Condivide anche l'ipotesi che non ci debba essere duplicazione tra Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione; tuttavia non è d'accordo nell'eliminazione totale del Consiglio. E' favorevole nel fatto di alleggerire il Consiglio di Amministrazione da funzioni politiche, ma non è d'accordo nell'eliminarlo tout-court.

Il sig. Falsone propone di eliminare il punto a) in modo che non sia il Rettore a convocare e presiedere il Senato Accademico.

Esce dalla sala la prof.ssa Rossi.

Il Presidente fa rilevare che sono emerse dal dibattito due posizioni: un emendamento forte in cui si propone di espungere la funzione della presidenza del Senato Accademico da parte del Rettore e quella di affidare al Rettore il compito di vigilare sull'osservanza delle norme. Ritiene che il Rettore non possa assumersi delle responsabilità che di fatto non può avere. "Vigilare" implica anche delle responsabilità giuridiche.

Il prof. Denti riferendosi al punto d) sottolinea che "vigilare" fa sì che il Rettore possa intervenire sanzionando eventuali mancanze, ad esempio di un Organo che prende delibere che contrastano con le norme dell'Ateneo. Il Rettore potrà vigilare anche attraverso le azioni del Garante. La vigilanza si è sempre realizzata attraverso il ricorso di qualcuno. Ripropone l'emendamento sostitutivo: "vigilare" in sostituzione di "assicurare".

Il Presidente pone in votazione "assicurare" e "vigilare".

Il prof. Lucacchini ritiene che "vigilare" ha un significato più duro rispetto ad "assicurare".

La dott.ssa Romagno concorda con il prof. Lucacchini.

Il Presidente pone in votazione "assicurare" e poi "vigilare". Passa "assicurare".

Relativamente alla presidenza del Senato Accademico, il Presidente precisa che se non è il Rettore a presiedere il Senato il punto a) non ha più alcun senso.

Il prof. Neri dichiara che in un modello come quello presentato attualmente nel testo è impossibile che il Rettore non presieda il Senato. E' contrario, pertanto, a togliere al Rettore la presidenza del Senato.

Il dott. Bionda sottolinea che il testo in esame dà l'opportunità di discutere in concreto e di arrivare ad una o più formulazioni organiche; di fatto si rinnova un metodo già introdotto nella formulazione

del Titolo III. Afferma che pur avendo espresso opinioni diverse da quelle del Presidente e da altri componenti la Commissione, ha voluto prendere parte ai lavori in Sottocommissione poiché in quella sede ha potuto confrontare le proprie opinioni, individuare posizioni condivise ed enucleare proposizioni che raccolte in articolato saranno presentate a tutti i componenti la Commissione per essere discusse, eventualmente emendate e presentate come ipotesi alternativa. Ricorda ad esempio che per quanto concerne la questione inerente la composizione del Senato sono emerse due ipotesi e parimenti esistono due ipotesi sulle modalità di elezione del Rettore, ovvero che il Rettore venga eletto dal corpo elettorale dell'Ateneo oppure che il Rettore sia eletto dai componenti del Senato stesso. Anche se in questo momento si sta discutendo delle modalità di elezione del Rettore, preferisce articolare la seconda delle ipotesi al momento in cui la Commissione avrà finito di esaminare il testo relativo al Senato Accademico presentato dal Presidente. La discussione odierna, tuttavia, dovrebbe essere focalizzata fundamentalmente intorno a quali debbano essere le prerogative e le funzioni del Rettore indipendentemente da quella che sia la composizione del Senato e indipendentemente dalle modalità di elezione del Rettore e dichiara che il testo elaborato dalla Sottocommissione è da lui condiviso. La Sottocommissione ha proposto un testo in cui la funzione del Rettore è stata rivista e ridisegnata e quindi determinati compiti risultano ridotti ed affidati al Senato che diventa l'Organo di governo. Considerando le modalità con cui il titolo III viene elaborato, non ritiene che sia giusto porre in votazione ora il fatto che il Rettore debba o meno presiedere il Senato. Lascerebbe il comma così come è stato proposto perché coerente con una delle due ipotesi e cioè quella proposta dal Presidente. Anche per gli articoli successivi ritiene sia utile al proseguo dei lavori ed anche corretto che vengano discussi ed emendati i commi comuni ai due impianti e quindi condivisi nella loro essenza ma che non vengano stravolti e resi incomprensibili quelle pari che caratterizzano differentemente i compiti, le funzioni e le prerogative del Rettore e del Senato Accademico. Accoglierebbe, pertanto, il testo formulato dal Presidente, con l'accordo che alcuni aspetti potranno essere modificati dopo che si sarà conclusa la discussione sul Senato Accademico. Pur non ritenendo, in questo momento, che sia opportuno ridiscutere delle funzioni del Rettore desidera ricordare l'idea che le funzioni del Rettore possano essere fundamentalmente funzioni rappresentative, di coordinamento, propositive e di gestione, ben delimitate rispetto a quelle che vengono affidate al Senato Accademico. Sottolinea, infine, che all'interno del comma d) debba rimanere la dizione "nazionale".

Il Presidente precisa che adesso anche la Regione ha competenza in materia universitaria.

Il prof. Petralia chiede quali siano gli ambiti in cui le Regioni possano intervenire in campo accademico e come queste norme non possano far parte dell'Ordinamento universitario nazionale.

Il Direttore Amministrativo afferma che l'Ordinamento universitario è la legislazione universitaria nazionale. La Legge 168 al comma 1 dice che le "università sono soggette alle leggi statali". Non è ammessa una qualsivoglia legislazione regionale in materia. Afferma che la Legge 168 è comunque antecedente alla riforma del Titolo V della Costituzione. L'ordinamento universitario trae origine dal Regio Decreto del 1933 n.1592.

Il prof. Denti concorda con il termine "legislazione universitaria". Concorde che le Regioni abbiano competenze in materia di diritto allo studio e basta. Rammenta esplicitando il pensiero del dott. Grasso che persino la Legge 168 toglie vigore ad ogni altro tipo di legislazione. Afferma che soprassedendo al punto a), ci può essere comunque una separazione di funzioni così come vi è tra Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato. La sua logica prevede una totale separazione di funzioni. Sarebbe dell'idea di soprassedere rispetto alla lettera a) e riprendere l'esame di questo comma dopo che saranno state affrontate le funzioni del Senato Accademico.

Il Presidente non è d'accordo dal punto di vista del merito con quanto affermato dal prof. Denti poiché, a suo avviso, il Rettore deve presiedere il Senato Accademico. Si dichiara, invece, disposto a rivedere il punto a).

Il dott. Bionda afferma che negli articoli 27, 28 e 29 esistono delle ulteriori questioni connesse con la definizione del mandato, delle modalità di elezione ecc del Rettore. Soltanto dopo aver discusso questi articoli sarà possibile assemblare un quadro esaustivo e coerente di tutti gli organi centrali.

La dott.ssa Lolli chiede quale sia la forma di Governo che si sta prefigurando per l'Università, anche perché nell'articolo 29 si parla di mozione di sfiducia nei confronti del Rettore. Inoltre se il Rettore non presiede il Senato Accademico, la figura stessa del Rettore viene molto indebolita, benché possa essere dotata di una forte legittimazione essendo stato eletto dal Corpo accademico. Occorre poi chiedersi se il Rettore avrà diritto a formulare le proprie proposte al Senato Accademico. Ci sono, a suo avviso, questioni troppo fondamentali affinché l'articolato possa essere approvato senza che vengano sciolti certi nodi. Bisogna almeno sapere se il Rettore viene eletto direttamente o meno. Ritiene che non sia possibile prendere delle decisioni così importanti se non si conoscono neppure le funzioni del Rettore.

Il Presidente ritiene che comunque da qualche ipotesi bisogna pure iniziare ed ha posto in esame la sua che è stata discussa in Sottocommissione. La proposta che emerge dalla maggioranza dei componenti la Commissione sembra essere quella secondo cui la Commissione proceda nell'esame del pacchetto completo delle funzioni del Rettore e del Senato Accademico; la filosofia che emerge è proprio quella del Presidente. Non vorrebbe dunque rinviare l'esame degli articoli proposti in attesa di poter disporre di tutti gli articoli che costituiranno il Titolo III ma, se questa è la volontà della Commissione, si rimette alla medesima.

Il sig. Falsone propone di continuare l'esame gli altri punti del testo presentato. Non è del tutto vero che ci sia incompatibilità tra la presenza del Rettore in Senato, la presidenza di questo ultimo Organo e l'insieme dei compiti che sono stati previsti per il Rettore. Pensa che i dubbi che alcuni hanno sollevato rispetto alla presidenza del Senato riguardino l'abitudine di considerare che tutto è deciso da chi è eletto a capo dell'Organo stesso. Ci possono essere provvedimenti che possono essere considerati di urgenza e potrebbero essere sottoposti al Senato stesso e ratificati durante la prima seduta utile. È una questione di abitudine vedere presieduto un Organo dalla figura ritenuta atta a presiederlo.

Il prof. Denti concorda con la dott.ssa Lolli in merito al problema fondamentale se un Organo abbia o meno titolo di revocare un mandato che non ha conferito. A suo avviso, sarebbe meglio un Rettore eletto direttamente dal Senato Accademico.

Esce dalla sala la dott.ssa Romagno.

Il Presidente propone di andare avanti con la discussione. Relativamente alla sfiducia del Rettore da parte del Senato Accademico ritiene che essa sia possibile considerato che nella nuova definizione del suo ruolo il Rettore è più vicino al Presidente del Consiglio che non a quello della Repubblica. Il Senato deve, comunque, assumere in futuro un ruolo superiore rispetto a quello che ha adesso ed ecco perché è stata proposta l'eliminazione del Consiglio di Amministrazione. Pone in approvazione l'articolo 28 tranne il punto a).

Il prof. Sassu chiede di mettere in votazione la sua proposta: "il Rettore rappresenta l'Università e ne coordina le attività".

Il Presidente pone in votazione l'emendamento del prof. Sassu che viene respinto. L'unico voto favorevole è quello del prof. Sassu.

L'articolo 28 viene approvato con i seguenti emendamenti:

- punto d): viene sostituita la dizione "delle norme dell'ordinamento universitario nazionale" con "della legislazione universitaria".
- punto g): viene emendato "Ateneo" con "Università".
- Il comma 2 viene emendato sostituendo "dell'ordinamento universitario nazionale" con

Il Presidente passa ad illustrare l'articolo 29 che non è stato esaminato preventivamente dalla Sottocommissione, ma è stato da lui stesso formulato. Ovviamente è solo una base per la discussione che può essere emendata in tutte le sue parti. Fa rilevare che nell'articolo è dato per assunto che l'elezione del Rettore sia a suffragio universale.

Il dott. Bionda ritiene che le proposte di modifica di statuto relativamente alla governance debbono avere una visione di insieme omogenea e coerente con il nuovo modello di organizzazione dell'attività di ricerca e di didattica: le Scuole. Sottolinea che con questa nuova proposta sono stati risolti molti problemi inerenti le strutture scientifiche e le Scuole sono il punto di riferimento su cui basare i cambiamenti necessari a mutare il ruolo del Senato Accademico e del Rettore. Crede che il cambiamento delle strutture di base con l'azzeramento delle Facoltà possa creare una dinamica diversa, parimenti deve essere considerato che si sono create “in periferia” strutture che hanno delle autonomie gestionali e delle responsabilità importanti che semplificano il lavoro degli Organi centrali. Uno degli obiettivi della Commissione era appunto quello di semplificare e di non duplicare le funzioni; in questo articolo 29 c'è la possibilità di mutare quelle che sono le funzioni del Rettore e del Senato Accademico. A suo avviso, l'articolo 29 va più che bene, eccezion fatta per i primi due commi. Dichiarò, infatti, che la legittimazione del Rettore non possa essere conflittuale con quella del Senato cui si intende affidare un ruolo centrale di governo. La dicotomia fra Senato eletto, semplificando, dalle Scuole ed il Rettore invece da tutto il Corpo accademico non è una semplificazione e comporta dinamiche di duplicazione e di conflitto. Deve essere risolto il nodo della rappresentatività del Senato e quindi della sua composizione che non deve essere l'espressione di una mera logica di un'economia di forza tra una maggioranza ed una minoranza ma una rappresentatività totale, in cui maggioranze e minoranze sia per quanto riguarda le Aree che le Scuole, possono avere l'occasione di organizzarsi per garantire un'espressione democratica di volontà politica. Nell'ipotesi formulata dal Presidente circa la composizione del Senato, i Direttori delle Scuole potrebbero essere eletti col 51% della rappresentanza di una Scuola e quindi escluderebbero tout court dal Senato il 49% degli aventi diritto a partecipare con il voto alla elezione dell'organo preminente per lo sviluppo dell'Ateneo. Nel modello che si propone il Senato avrebbe una legittimazione democratica e risulterebbe rappresentativo dell'Ateneo e di conseguenza l'elezione del Rettore da parte del Senato può essere considerata rappresentativa del corpo accademico. Per quanto riguarda il mandato, dichiara di essere favorevole che il Rettore rimanga in carica per sei anni. Infine, come sottolineato dalla dott.ssa Lolli non è ipotizzabile la sfiducia del Senato Accademico per un Rettore eletto e validato dal Corpo Accademico e un Senato, appunto, eletto con altra base elettorale. Se, invece, il Senato eleggesse il suo Rettore e gli desse di conseguenza il mandato per la gestione degli atti necessari alla realizzazione del piano di sviluppo di Ateneo, allora sarebbe conforme che il Senato Accademico possa, dopo due anni, mettere in discussione l'operato del Rettore ed a maggioranza delegittimarlo.

Il prof. Monzani desidera svolgere una riflessione sulla valenza dei meccanismi e sistemi in merito ai modelli di Governance che la Commissione sta discutendo per raggiungere gli obiettivi che sono stati individuati e condivisi dalla stragrande maggioranza dei componenti. Occorre capire quali siano le modalità con cui vengono eletti i rappresentanti nel Senato Accademico e se debbano essere rappresentati i Direttori delle Scuole. Ciò è fondamentale; infatti, la loro partecipazione può comportare delle difficoltà poiché i Direttori delle Scuole durano in carica quattro anni mentre il Rettore ed il Senato Accademico durano in carica sei anni. A suo tempo è stato detto che ciò poteva servire per garantire all'interno delle Scuole una forma di turn-over. Viceversa, nell'ipotesi presentata dal dott. Bionda i Direttori delle Scuole non sono automaticamente né in tutto né in parte rappresentati nel Senato Accademico mentre il Senato è una rappresentanza delle componenti dell'Ateneo, siano esse del corpo docente e non, che a sua volta poi nomina il Rettore. All'inizio dei lavori la Commissione aveva richiesto di individuare dei meccanismi per dare una maggiore efficienza della Governance, una minore ridondanza per ciò che riguarda i meccanismi di governo e che ci fosse una tendenza ad unificare la componente didattica con quella della ricerca. Se ciò rimane anche nei principi elettorali, l'ipotesi che il Rettore sia eletto da tutto il Corpo elettorale è il

modo più democratico di cui in qualche modo si deve tenere conto. L'elezione del Rettore a suffragio universale può soddisfare l'esigenza di partecipazione. Ognuno conta un voto: il Corpo accademico deve intervenire sia nell'elezione del Senato Accademico che in quella del Rettore. Il Senato deve essere un Organo più snello con un massimo di 20, 25 membri ecco il motivo per cui devono essere previste aggregazioni di Area. Il Rettore infine deve avere un mandato di sei anni e ritiene che il Senato possa essere la sede in cui il Rettore possa esprimere il suo potere "forte" per assicurare all'Università efficienza e capacità di gestione, soprattutto per quanto riguarda il futuro.

Rientra nella sala la prof.ssa Rossi ed esce il prof. Sassu.

Il prof. Denti dichiara che la questione sollevata fa parte di un corollario di dibattiti più fondamentali. Il problema è che in assenza di separazione di funzioni, il fatto che esista un Organo collegiale eletto su quote parti e un Organo monocratico eletto a suffragio universale non assicura di per sé che ci sia convergenza politica nella gestione dei programmi dell'Ateneo. Continuiamo a pensare al Senato come Organo sovrano e dall'altra si permette al Rettore di portare avanti un proprio programma. E' questione del fatto che il conferimento di un mandato a suffragio universale è più forte. Quello che poi avviene è che il mandato a suffragio universale si realizza attraverso i portatori dei pacchetti di voto. Da qui l'inefficienza dell'Università. Il Rettore è eletto perché ha presentato un programma. L'unico modo è quello di percorrere un iter come precisato dal dott. Bionda secondo cui al Rettore venga conferito il mandato da una maggioranza di Organo gestionale. Ricorda a tal proposito che anche la Commissione è stata istituita per volontà del Senato Accademico.

La dott.ssa Lolli interviene per fare chiarezza. Porta come esempio la Regione. Considerato che a livello regionale c'è una legittimazione popolare forte se il Consiglio sfiducia il Presidente questo deve abbandonare la carica. Pertanto, se la scelta della Commissione è quella di impostare Senato e Rettore con rapporto di fiducia dove il Senato è l'organo esecutivo; l'elezione popolare del Rettore potrebbe portare ad attribuire al Rettore un forte ruolo. Ribadisce, quindi, che per avere un Rettore forte occorre passare all'elezione popolare poiché, se è eletto dal Senato Accademico, non ha una legittimazione forte.

Il Presidente dichiara di prediligere la soluzione con due Organi forti: Rettore e Senato Accademico. Inoltre, ritiene che nel Senato ci debbano essere anche i Direttori delle Scuole. E' dell'avviso che se anche il Senato legifera, il Rettore può assumere i suoi poteri forti.

Il prof. Lucacchini concorda con il Presidente in merito ad un Rettore forte ed un Senato forte.

Il prof. Petralia afferma che il Rettore deve avere una base solida di legittimazione e quindi deve essere validato da tutto il Corpo accademico. Questa figura deve essere l'interprete dello sviluppo dell'Ateneo. Ritiene, inoltre, che occorre riflettere più attentamente sulla questione della fiducia.

Il dott. Bionda non riesce a comprendere perché l'elezione del Rettore da parte del Senato presupponga un ruolo irrilevante dello stesso, al contrario questo impianto ne caratterizzerebbe la funzione relevantissima di proposizione, di sintesi e di gestione; parimenti l'azione di governance risulterebbe armonica con chiarezza di funzioni e responsabilità. L'elezione del Rettore da parte del Senato non modifica i ruoli che il Rettore ed il Senato dovrebbero svolgere nel nuovo Statuto e ricorda infatti la propria adesione al testo, appena approvato, che definisce le prerogative Rettore. Afferma che le obiezioni non hanno palesato la vera ragione della contrarietà di alcuni componenti la Commissione: lo spauracchio non è tanto il modello di per sé, a suo giudizio il più coerente con la definizione dei ruoli condivisa anche dal Presidente, quanto la paventata composizione del Senato. Precisa di esser del tutto contrario a che le Scuole vengano direttamente ed a turno rappresentate in Senato dai Direttori; invita a riflettere sull'esistenza di altri modi più equilibrati per rappresentarle. Se dovesse passare l'ipotesi del Presidente, il Rettore avrebbe davvero un ruolo "debole" se legittimato da un Senato che risulterebbe infatti poco rappresentativo dell'Ateneo in quanto di fatto solo un'agorà per conciliare gli interessi delle Scuole. A suo avviso gli obiettivi di

cambiamento che sono emersi in Commissione non sarebbero raggiunti se nel Senato in luogo di Presidi ci fossero i Direttori delle Scuole. Nel tempo i ruoli del Rettore e del Senato delineati dallo Statuto si sono nei fatti modificati e non esiste una autonomia di funzioni ed una chiara delimitazione delle responsabilità; il sistema attuale si è ridotto a maggioranze e minoranze generate da “pacchetti di voto”, come affermava il prof. Denti, che hanno minato la possibilità di una gestione lungimirante dell’Università. E’ necessario modificare la base elettorale del nuovo Senato facendo riferimento alle Scuole opportunamente aggregate in Aree scientifiche; il nuovo Senato, quindi, sarà in grado anche di varare un programma di sviluppo e affidare la responsabilità della sua gestione ad un docente con capacità di leadership e di proposizione meritevole di essere delegato ai poteri che competono al ruolo di Rettore.

Il Presidente ribadisce che l’elezione del Rettore deve avvenire su una base elettorale più ampia. Il Presidente ritenendo conclusa la discussione ricorda che l’esame dell’articolo 27 è stato rinviato mentre l’articolo 28 è stato approvato con modifiche. Dà, pertanto, lettura del testo definitivo:

Articolo 28 – Il Rettore: attribuzioni e funzioni

1. Il Rettore rappresenta l'Università. Esercita funzioni di iniziativa, di promozione e di attuazione.

Spetta comunque al Rettore:

- a. *convocare e **presiedere** il Senato Accademico coordinandone le attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni; (sospeso)*
- b. **adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Senato Accademico sottoponendoli all’Organo per la ratifica nella prima seduta utile;**
- c. **emanare lo Statuto, i Regolamenti dell’Università e delle strutture scientifiche;**
- d. **assicurare l’osservanza della legislazione universitaria, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo;**
- e. **stipulare tutte le convenzioni e i contratti non affidati alle singole strutture scientifiche;**
- f. **proporre al Senato Accademico il programma annuale elaborato nel rispetto del piano pluriennale di sviluppo di cui all’art.**
- g. **presentare, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico, una relazione generale sullo stato dell’Università.**

2. Il Rettore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione universitaria, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti.

Il Presidente informa poi che martedì 23 settembre alle ore 15.30 presso il Dipartimento di ingegneria erospaziale si riunirà la Sottocommissione dei volontari che tratterà dell’elezione del Rettore e del Senato Accademico. Invita, quindi, chi ha opinioni difforni a presentare testi paralleli in modo che nella prossima seduta la Commissione possa esprimersi in merito.

Il Presidente ringrazia i presenti e dichiara conclusa la riunione alle ore 18,15.

Il Segretario
f.to Gabriella Salamone

Il Presidente
f.to Giorgio Cavallini